

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 24/04/2026

FATTO

Con ricorso del 7.11.2025, parte attrice afferma che è intestatario di n. 1 BFP: serie AA3, n. progressivo: ****10136, sottoscritto il 6.12.2001; che l'intermediario ha opposto il rifiuto di rimborso in data 22.11.2024 per effetto dell'intervenuta prescrizione; che si è recato più volte, negli anni precedenti, presso gli uffici dell'intermediario per richiedere informazioni sul suddetto buono «ricevendo regolarmente estratti conto in cui risultava indicato come “Buono Ordinario”, senza alcun avviso di scadenza o invalidità». Chiede il rimborso anche solo parziale del valore del buono.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza temporale dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto titoli emessi anteriormente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso; l'incompetenza per materia dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al titolo VI del TUB.

Nel merito, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva che il BFP dedotto in giudizio appartiene alla serie AA3 istituita con apposito decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 17.10.2001, ed è stata collocata nel periodo compreso fra il 23.10.2001 ed il 02.05.2002. Il citato decreto dispone che i titoli appartenenti alla “serie AA3”, siano liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione; alla scadenza di detto periodo è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto. La data di emissione risulta visibile, per cui non possono essere stati ingenerati dubbi in merito alla scadenza e quindi alla prescrizione dello stesso; l'indicazione “a termine” è chiaramente riportata; all'epoca dell'emissione non era prevista l'apposizione di alcuna etichetta o timbro indicante la data di scadenza, in quanto la stessa non rientrava nelle caratteristiche da riportare sui Buoni Fruttiferi Postali. Infatti, le emissioni dei Buoni venivano effettuate per “serie” con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore; il diritto al rimborso si prescrive dopo 10 anni dalla data di scadenza puntuale.

Ciò premesso, visto che il termine prescrittivo è decennale, e la prescrizione prende a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detti buoni cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale del buono, sottoscritto in data 6.12.2001, la scadenza era prevista per il 6.12.2008, mentre la prescrizione è maturata il 7.12.2018. Il rimborso del BFP è stato richiesto solo successivamente alla decorrenza del termine prescrittivo decennale. Non è stata provata né allegata l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori al reclamo. Il documento di calcolo del valore di rimborso allegato da controparte non può essere considerato valido atto interruttivo della prescrizione. Tale documento, infatti, oltre a costituire un puro atto informativo, risulta privo di una data certa, essendo sprovvisto di timbro e di sigla dell'operatore che lo avrebbe rilasciato. Invero, la ricevuta “*Richiesta valore di rimborso*” viene rilasciata su istanza del cliente che si reca in Ufficio Postale al fine di ottenere il calcolo dell'ipotetico valore di rimborso a quella data, fornendo personalmente i dati utili per il calcolo (quindi tipologia di Buono - ordinario o a termine - taglio del Buono e data di emissione). Tali dati vengono riferiti dal cliente e non sono necessariamente corretti o desumibili dalla presentazione fisica del titolo cartaceo, essenziale invece per la richiesta formale di rimborso; tale ricevuta non attesta in alcun modo che il cliente abbia presentato richiesta di rimborso dei

buoni dei quali trattasi e non può essere considerata in alcun modo un atto interruttivo del termine di prescrizione, non avendo né le caratteristiche della data certa, né quelle dell'intenzione del cliente di procedere effettivamente al rimborso.

In sede di repliche, parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle sue richieste, ribadendo che la prescrizione non può essere opposta in presenza di un comportamento dell'intermediario idoneo a trarre in inganno il risparmiatore. Ribadisce, infatti, di essersi recato presso uffici postali richiedendo calcoli del valore del buono e che, in tali occasioni, l'intermediario ha rilasciato documentazione ufficiale recante l'indicazione di un valore di rimborso, non fornendo alcuna informazione circa l'intervenuta scadenza o la prossima prescrizione del titolo. In proposito, l'ABF ha chiarito che «la produzione di documentazione attestante un valore economico del titolo, senza segnalare l'intervenuta prescrizione, è idonea a ingenerare nel cliente il convincimento della perdurante esigibilità del diritto»: Collegio di Torino, decisione n. 1876/2021. Nel caso di specie, inoltre, il ricorrente non è rimasto inerte richiedendo informazioni e ricevendo risposte che implicitamente confermavano la vigenza del titolo.

In sede di controrepliche, parte resistente insiste per l'accoglimento delle sue richieste.

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente così conclude innanzi all'Arbitro: «[l'intermediario] ha declinato *in toto* la mia richiesta di spiegazioni, soprattutto in merito al perché mi fosse stato rilasciato un estratto conto del buono seppure esso fosse, come da loro detto, prescritto, ciò mi ha fatto attendere anni prima di richiedere il buono. Chiedo se fosse possibile riottenere almeno una parte dei soldi che mia nonna aveva messo da parte per me in questo buono». Da parte sua, l'intermediario chiede che il Collegio «rigetti nel merito il presente ricorso (...), stante la piena osservanza della disciplina normativa cui risulta sottoposta la presente materia del contendere, giudicando quindi legittimo il rifiuto opposto al pagamento, essendo venuto meno ogni diritto di credito nascente dal titolo in questione». Da parte sua, l'intermediario chiede che il Collegio «rigetti nel merito il presente ricorso (...), stante la piena osservanza della disciplina normativa cui risulta sottoposta la presente materia del contendere, giudicando quindi legittimo il rifiuto opposto al pagamento, essendo venuto meno ogni diritto di credito nascente dal titolo in questione».

DIRITTO

1. L'intermediario eccepisce che il ricorso proposto sarebbe irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'Arbitro, dal momento che i BFP sono stati emessi prima del sesto anno antecedente alla data di presentazione del ricorso. I Collegi respingono tale eccezione. Sul limite della competenza temporale dell'Arbitro, il Collegio di coordinamento ha ribadito, con decisione n. 4656 del 21.3.2022, che, per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato. Nel caso di specie, il rimborso è stato rifiutato nel novembre 2024.

2. L'intermediario eccepisce ancora che non rientrano nella competenza ABF le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, in quanto prodotti finanziari e, pertanto, sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria. L'eccezione, già sollevata in tempi meno recenti, è stata respinta dai Collegi (di recente, cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 2294/2021), in conformità a quanto già statuito dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 5674/2013: «raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.2009", sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente

provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1-ter, TUF.), in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del TUF, per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso d.m. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v., *ex multis*, Collegio di Milano, decisioni n. 719/2011 e n. 315/2011; Collegio di Roma, decisione n. 1846/2011; Collegio di Napoli, decisioni n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di coordinamento”».

3. Parte ricorrente deduce in giudizio n.1 BFP del quale deposita copia. Al riguardo si osserva che:

- l’emissione risale alla data del 6.12.2001, al tempo in cui risultava in collocazione la serie AA3, come desumibile dalla “tabella storico dei tassi”;
- risulta stampigliata sui BFP l’indicazione del numero progressivo la dicitura “a termine”. In base agli orientamenti condivisi fra i Collegi, anche qualora sul BFP non fosse stata apposta nessuna indicazione relativa alla serie di appartenenza, ma solo la dicitura “a termine”, ai fini dell’individuazione delle condizioni di rendimento la serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione del buono;
- il buono non è stato rimborsato.

4. Il d.m. 17.10.2001 stabilisce che i BFP della serie AA3 «possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione»; l’art. 8 del d.m. Tesoro 19.12.2000, stabilisce che «i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell’Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi»; la norma transitoria di cui all’art. 10, comma 2 del d.m. Tesoro 19.12.2000 estende ai titoli, emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore, la disposizione contenuta al sopracitato art. 8. Il Collegio di coordinamento (decisione n. 8056/2019) ha affermato che, ove i decreti istitutivi prevedano che i buoni possano essere liquidati «al termine del [...] anno successivo a quello di emissione», deve intendersi che il termine di rendimento scada nell’ultimo giorno (31 dicembre) dell’anno di riferimento e non nel giorno corrispondente a quello di emissione. Ai sensi dell’art. 2935 c.c. – come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità – l’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 11108/2022, che riprende un consolidato orientamento della Corte di cassazione, v. sentenze n. 14193/2021 e n. 22072/2018).

Dalla normativa richiamata e dai rilievi svolti riguardo ai BFP dedotti in giudizio, risulta che: la sottoscrizione del buono appartenente alla serie AA3 risale alla data del 6.12.2001; la scadenza, in conformità al principio di diritto enunciato dal Collegio di coordinamento, risale al 31.12.2008; pertanto, il termine prescrizionale è cominciato a decorrere in data 1.1.2009, ed è maturato in 31.12.2018. Il rimborso è stato richiesto in forma scritta, per la prima volta, con il reclamo del 17.10.2025 riscontrato con successiva comunicazione del 28.10.2025 (documenti versati in atti).

5. Il ricorrente riferisce di essersi recato presso un ufficio dell’intermediario - tra le altre - in data antecedente al decorso della prescrizione, richiedendo calcoli del valore del buono e che, in tali occasioni, l’intermediario ha rilasciato documentazione ufficiale recante l’indicazione di un valore di rimborso non

fornendo alcuna informazione circa l'intervenuta scadenza o la prossima prescrizione del titolo. Produce, a conferma di tale asserzione, due prospetti di rendimento, che offrono una stima del valore dei buoni alla data del 20.1.2016 e del 12.4.2024. Alla data del 20.1.2016 la prescrizione non era ancora maturata.

L'intermediario eccepisce l'insussistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione e osserva che il prospetto di rendimento è «un puro atto informativo» che è rilasciato sulla base dei dati forniti dai clienti. Esso, dunque, non consentirebbe di provare che alla data di rilascio vi sia stata una richiesta di rimborso. Come è noto, secondo l'orientamento condiviso tra i Collegi, il documento contenente la simulazione del valore del BFP, rilasciata dall'intermediario prima del compiersi del termine prescrizionale, è atto idoneo a interrompere la prescrizione a meno che l'intermediario non ne contesti la validità e la riferibilità al cliente. In caso di contestazione, la valutazione è rimessa caso per caso al Collegio, sulla base di tutti gli elementi rilevanti.

È vero che la «richiesta valore rimborso», entrambe le volte, non reca l'indicazione del richiedente e del buono reca solo l'importo e la data di emissione; è peraltro fortemente presumibile che a recarsi alla filiale dell'emittente sia stato il ricorrente, essendo evidente l'esigenza dello stesso di ottenere informazioni sulla liquidazione del buono e sul controvalore sul quale poteva contare. Insomma, pare ragionevole dedurre che il contitolare del buono abbia chiesto notizie sullo stesso ai fini di un rimborso. E fra queste avrebbe avuto senz'altro importanza decisiva quella, in relazione all'istanza avanzata nel 2016, attinente al giorno di maturazione della prescrizione: ma tale notizia non è stata comunicata. Non si sa se essa sia stata richiesta, ma è abbastanza verosimile che non sia stata fornita (visto il comportamento successivo del richiedente e l'avvenuta maturazione della prescrizione a insaputa del medesimo), e che ciò integri nell'emittente un comportamento né trasparente né corretto.

6. Tuttavia, l'emittente compila il «documento valore rimborso» (nel 2018 e nel 2024) e ed esso costituisce una dichiarazione ricognitiva del debito che l'intermediario riconosce di avere verso il richiedente; ma, ai sensi dell'art. 2944 c.c., «la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere». In questo caso l'interruzione ha luogo perché il soggetto passivo effettua il riconoscimento dell'altrui diritto (ad esempio, si riconosce debitore promettendo il pagamento appena possibile), anche se continui comunque l'inattività del titolare. L'orientamento giurisprudenziale maggioritario afferma che il riconoscimento dettato dal riportato articolo non debba per forza coincidere con il riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., ossia con la dichiarazione unilaterale mediante la quale un soggetto riconosce di essere debitore nei confronti di un altro soggetto, ma che possa altresì realizzarsi mediante qualsivoglia comportamento che produca l'ammissione dell'esistenza del diritto. «Il riconoscimento del diritto che, a norma dell'art. 2944 c.c., interrompe la prescrizione non coincide necessariamente con quello di cui all'art. 1988 c.c., potendo estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita, ma anche in qualsiasi altro fatto, compresa una manifestazione tacita di volontà, che implichi, comunque, l'ammissione dell'esistenza del diritto della controparte»: Cass. civ., sez. III, sent. n. 12833 del 19.11.1999; «il riconoscimento dell'altrui diritto, che ne interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., non esige formule speciali e può risultare - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori di diritto - da qualsiasi inequivoca manifestazione di volontà, ancorché non esplicita»: Cass. civ., sez. Lavoro, sent. n. 576 del 21.1.1994.

Si tratta, in sostanza, di una dichiarazione di volontà, quindi, di un negozio giuridico della specie di quelli c. d. ricognitivi; unilaterale perché concretantesi nella volontà di una sola parte (se, per avventura, dovesse contenersi in un contratto, non perciò muta tale suo carattere); recettizio in quanto la dichiarazione di volontà deve essere rivolta alla parte cui giova. Così definito l'atto del debitore, in esso dovranno richiedersi i requisiti propri del negozio in genere e cioè, per un verso, la volontà, l'oggetto, la causa lecita;

per l'altro, la capacità negoziale di chi lo compie, intendendo per essa la capacità, di disporre del diritto, l'assenza di vizi inficianti la volontà nel suo processo formativo. Sul modo con cui il riconoscimento può essere compiuto, nulla dice il codice, inducendo, così, l'interprete ad applicare i principii generali, per cui si deve ammettere la libertà di forma quando una particolare non ne sia imposta dalla legge. Il riconoscimento può, quindi, avvenire in modo espresso, se reso in una scrittura, pubblica o privata, e tacito o implicito se risulta o può desumersi da un atto o da una serie di atti nei quali, per l'incompatibilità assoluta tra il fatto e la volontà di opporre una causa estintiva dell'obbligazione, si rivela inequivocabile la volontà di riconoscere il diritto altrui; quale esempio di tali atti, non pochi nella varia gamma della casistica, vanno, tra i più tipici, ricordati: gli atti di esecuzione parziale dell'obbligazione, come il pagamento degli interessi; gli atti che hanno per fine di garantire o confermare l'obbligazione, come la prestazione di una garanzia o fideiussione; la richiesta di dilazione del pagamento; una domanda di transazione; una domanda di rateizzazione del debito tributario (Cass. civ., sez. V, ord. n. 7159 del 17.3.2025); in tema di insinuazione al passivo fallimentare, il riconoscimento del debito da parte della società fallita, desumibile dall'inserimento dei debiti nei bilanci e nelle rendicontazioni ufficiali (Cass. civ., sez. I, ord. n. 699 del 10.1.2025), ecc.

Secondo Cass. civ. ord. n. 7820 del 27.3.2017, «il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore». Nel medesimo senso cfr. Cass. civ., sez. Lavoro, sent. n. 6644 del 5.4.2004. E ancora Cass. civ. sent. n. 25943 del 29.11.2005 afferma che, «per aversi riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, pur non occorrendo formule sacrali e neppure una specifica volontà di produrre l'effetto interruttivo (data la natura non negoziale dell'atto), è pur sempre necessario che sussista, anche implicitamente, una manifestazione della consapevolezza della esistenza del debito che riveli il carattere della volontarietà». Nello stesso senso cfr. Cass. civ., sez. Lavoro, sent. n. 12531 del 7.7.2004.

7. Raccogliendo le fila della rassegna di giurisprudenza e della valutazione del documento redatto dall'intermediario nel 2016, il Collegio ritiene che esso abbia il contenuto sufficiente per essere individuato come atto interruttivo della prescrizione di cui all'art. 2944 c.c.; dichiara, altresì, che dal comportamento che è ragionevole dedurre l'emittente abbia tenuto in quell'incontro con il ricorrente, si desuma la mancata comunicazione a quest'ultimo del momento di consumazione della prescrizione del titolo e la violazione dei principi di trasparenza e di protezione verso il consumatore. Pertanto ritiene che vi siano i presupposti per accogliere il ricorso negando il maturarsi della prescrizione sul BFP controverso e riconoscendo il diritto del ricorrente a vedersi restituire l'ammontare del capitale e degli interessi maturati, relativamente al BFP dedotto in giudizio.

Per mera completezza e riferendosi anche al secondo documento di "richiesta valore rimborso" – quello del 12.4.2024, redatto quando la prescrizione del titolo era già spirata – si segnala, da ultimo, il principio stabilito da Cass. civ., sez. II, sent. n. 10235 del 15.7.2002, secondo cui «il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe — ai sensi dell'art. 2944 c.c. — la prescrizione che sia ancora in corso, mentre se la prescrizione è già compiuta può solo ipotizzarsi la rinuncia alla prescrizione secondo la diversa disciplina dettata dall'art. 2937 c.c.».

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente al rimborso del buono.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese di procedura e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE